



CERTING

Certifichiamo
le competenze professionali.

**REGOLAMENTO TECNICO
PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'INGEGNERE ESPERTO IN**

ENERGETICA

Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 03 febbraio 2022. L'originale firmato è conservato nell'archivio del Direttore della Certificazione.



INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	5
3.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI DI SETTORE	5
3.2 RIFERIMENTI GENERALI	5
4. DEFINIZIONI	5
5. MODALITA' OPERATIVE	5
5.1 REQUISITI DI ACCESSO ALL'ESAME	5
5.1.1 Istruzione.....	6
5.1.2 Esperienza	6
5.2 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	7
5.3 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
5.4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME.....	8
5.5 RIPETIZIONE DELL'ESAME	8
6. REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE	9
7. RINNOVO DEL CERTIFICATO	9



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONI

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze dei laureati in ingegneria che richiedono la certificazione come "Ingegnere esperto in energetica".

L'Ingegneria Energetica è il settore dell'Ingegneria Industriale che si occupa della progettazione e gestione di sistemi e processi di conversione, trasporto e uso dell'energia, nelle sue varie forme, per garantire il più razionale ed efficace impiego delle risorse disponibili e per ridurre al minimo l'impatto ambientale ad essi connesso.

L'ambito di attività dell'Ingegnere esperto in energetica si concentra principalmente sullo studio di nuovi metodi di conversione dell'energia a partire dalle fonti primarie disponibili in natura, sulla pianificazione e gestione degli usi finali, sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche di impatto ambientale. Un ulteriore settore di fondamentale importanza riguarda l'efficienza energetica.

Esempi di attività dell'Ingegnere esperto in energetica sono:

- Progettazione di macchine e sistemi energetici
- Gestione di macchine e sistemi energetici
- Riduzione impatto ambientale dei sistemi energetici
- Energy management ed efficienza energetica
- Progettazione e gestione di impianti termotecnici
- Studi di fattibilità

L'Ingegnere esperto in energetica possiede una consistente conoscenza delle materie propedeutiche fondamentali quali analisi matematica, fisica, chimica, scienza dei materiali e informatica.

I principali saperi specifici di un Ingegnere esperto in energetica sono un'approfondita conoscenza della termodinamica applicata, trasmissione del calore, macchine termiche ed elettriche, impianti termotecnici, sistemi industriali, combustibili e combustione, elettrotecnica e sistemi elettrici, tecnologie di produzione, interazione tra macchine e ambiente. La sua formazione lo rende adatto all'acquisizione e all'impiego di nuove tecnologie e all'integrazione con discipline di stampo gestionale ed applicativo quali, ad esempio, l'economia e la gestione dei progetti.

L'Ingegnere esperto in energetica dispone di un bagaglio culturale che gli conferisce la possibilità di operare anche in ambiti specifici di settori affini come l'ingegneria meccanica (es. impianti da fonti rinnovabili, macchine termiche, etc.), l'ingegneria elettrica (es. macchine elettriche) e con l'ingegneria edile ed, in particolare, con la figura dell'Ingegnere progettista ecosostenibile (es. impianti termotecnici, efficienza energetica, etc.).

L'Ingegnere esperto in energetica trova applicazione nelle industrie produttrici e distributrici di energia, nel settore termoelettrico, idroelettrico, petrolifero e del gas naturale; nel settore della gestione dell'energia nell'industria e in aziende o enti pubblici territoriali, utilizzatori o fornitori del servizio "energia"; nell'attività di progettazione, collaudo ed esercizio di impianti per la produzione termica e frigorifera, anche in modalità cogenerativa (integrata alla produzione di energia elettrica); nella progettazione termotecnica degli edifici; nel ruolo dell'energy manager, ossia di esperto della conservazione e dell'uso razionale dell'energia nel comparto industriale; ESCo (Energy Service Company); amministrazioni pubbliche; libera professione; istituti di ricerca e



formazione.

La certificazione può essere rilasciata, a titolo non esaustivo, nelle seguenti aree (o loro mix):

- Diagnosi energetica
- Impianti di produzione energia da fonte fossile
- Impianti di produzione energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico, etc.)
- Energy management
- Termotecnica
- Teleriscaldamento
- Termografia
- Nucleare

Il candidato può tuttavia scegliere una diversa dizione per la propria specializzazione, come “abito su misura”, che sia però coerente con i requisiti di base del campo prescelto.

2. RUOLI E FUNZIONI

Nel campo più sopra descritto, nelle sue diversificate specializzazioni, l'Ingegnere esperto in energetica può ricoprire i seguenti ruoli/funzioni tecniche o occupazioni o loro “mix” (elenco non esaustivo):

1. libero professionista firmatario in prima persona di progetti, direzioni lavori, collaudi, perizie, consulenze, etc., in ambito energetico
2. libero professionista o dipendente al servizio di organismi professionali complessi (studi professionali con più addetti, società di ingegneria, etc.) operanti in ambito energetico, dove svolge attività specialistiche (ad es. progettazione, collaudi, etc.)
3. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni specialistiche in ambito energetico
4. imprenditore o titolare di azienda di produzione e/o servizi nel settore dell'ingegneria energetica
5. dipendente di amministrazioni pubbliche con mansioni specialistiche in ambito energetico
6. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o responsabile di laboratorio operante nell'ambito dell'ingegneria energetica
7. libero professionista o dipendente di aziende di certificazione o verifica operanti in ambito energetico



3. RIFERIMENTI

3.1 Principali riferimenti normativi e legislativi di settore

- UNI/TS 11300-1-6
- Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
- Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
- Direttiva 2009/28/CE sulla promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili

3.2 Riferimenti generali

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale".
- Regolamento Generale per la Certificazione.

4. DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:
Candidato: persona che svolge l'attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di certificazione.

Servizio: risultato dell'attività del candidato, che deve essere conforme a quanto previsto nel punto 4.1.2 del presente documento.

Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità, che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.

Valutazione: azione mediante la quale Certing accerta la competenza del candidato e controlla l'operato della persona da certificare al fine di giudicare la sua conformità alle norme, ai regolamenti e ai requisiti di riferimento.

Valutatore: ingegnere in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, verificate dall'Agenzia Certing.

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione.

Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti i colloqui finali di valutazione.

Esame finale: colloquio tra candidato e Gruppo di valutazione teso a verificare il possesso delle competenze specifiche conformi a quelle previste per lo schema di certificazione richiesto.

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Requisiti di accesso all'esame

L'accesso all'esame è consentito ai candidati che durante la fase istruttoria dimostrano di possedere alcuni dei requisiti riportati nei successivi punti.



5.1.1 Istruzione

Il requisito minimo per accedere alla certificazione è il possesso del diploma di laurea in ingegneria triennale o magistrale.

Qualora il ruolo da certificare rientrasse tra quelli riservati per legge, l'ingegnere dovrà risultare iscritto all'Ordine degli ingegneri provinciale nel settore di riferimento.

Per tutti i ruoli e le funzioni elencate nel Cap 2, l'ingegnere dovrà dimostrare conoscenze, abilità specifiche ed esperienze coerenti con il ruolo dichiarato, aggiornate con continuità nel corso della vita professionale.

5.1.2 Esperienza

Per quanto attiene alle esperienze nell'ambito specifico:

gli Ingegneri con occupazione di tipo 1 (di cui al cap. 2.1) dovranno per es.:

- aver svolto progettazioni
- aver svolto direzioni lavori
- aver svolto collaudi
- aver redatto Attestati di Prestazione Energetica
- aver effettuato audit energetici
- aver svolto perizie/consulenze specialistiche
- aver svolto attività tecnico-legali

gli Ingegneri con occupazione di tipo 2 (di cui al cap. 2.1) dovranno per es.:

- aver svolto attività specialistiche (es. progettazione, direzione lavori, Attestati di prestazione Energetica, etc.) di supporto agli incarichi professionali firmati dai titolari;
- aver svolto perizie/consulenze specialistiche
- aver svolto attività tecnico-legali

gli Ingegneri con occupazione di tipo 3 (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver diretto (o sottodiretto o condiviso) la direzione di cantieri
- aver diretto l'ufficio tecnico di imprese, o sue sotto funzioni
- aver svolto attività specialistiche (es. progettazione, direzione lavori, etc.) nell'ufficio tecnico di imprese

gli Ingegneri con occupazione di tipo 4 (di cui al cap. 2.1) dovranno per es.:

- aver svolto presso l'azienda il ruolo di coordinamento tecnico-economico nella realizzazione di impianti



Gli Ingegneri con occupazione di tipo **5** (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver svolto attività di direzione o di coordinamento di un settore della Pubblica Amministrazione

Gli Ingegneri con occupazione di tipo **6** (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver effettuato docenze specialistiche
- aver preso parte a progetti di ricerca con responsabilità di direzione scientifica
- aver diretto (o co-diretto) un laboratorio di ingegneria energetica o sue sotto-funzioni
- aver svolto perizie/consulenze specialistiche

Gli Ingegneri con occupazione di tipo **7** (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver effettuato attività di valutazione della conformità della progettazione o di un servizio
- aver effettuato attività di sorveglianza sulla conformità della realizzazione (es. impianti di messa a terra)

Il candidato deve documentare di aver maturato un'esperienza professionale nel campo dell'ingegneria energetica, nelle specializzazioni descritte nel cap.1 o loro "mix", per un periodo minimo di 2 anni per la certificazione **Certing** e per un minimo di 5 anni per la certificazione **Certing Advanced**.

Le suddette esperienze dovranno essere documentate da: lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc.) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività; Qualora la documentazione non sia dotata formalmente di tutte le informazioni prima elencate, dovrà comunque poter essere riferita al candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio e atta a permettere la valutazione da parte del gruppo di valutazione (cap. 5.3).

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- il richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli art. 47 e 76 del D.P.R. 445:2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte di Certing (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

5.2 Richiesta di certificazione

Il candidato che intende ottenere la certificazione deve presentare richiesta attraverso la piattaforma Certing accedendo con le credenziali di riconoscimento attribuite dall'Albo unico alla prima iscrizione.

Al ricevimento della richiesta l'Agenzia Certing verifica la completezza dei dati ed effettua la verifica dei requisiti sopra indicati, con particolare attenzione alla formazione ed esperienza



lavorativa specifica maturata nel campo di competenza.

Nel caso di esito non soddisfacente viene richiesta al candidato l'integrazione delle esperienze e/o della formazione fornite, per soddisfare i requisiti ed eventualmente colmare le lacune indicate.

5.3 Valutazione della documentazione

Verificato il possesso dei requisiti, al candidato viene richiesto di caricare in piattaforma la documentazione probatoria per ogni esperienza e formazione inserita a supporto della richiesta di certificazione. La documentazione dovrà attestare la capacità personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere esperto in energetica e l'aggiornamento formativo sulla specifica materia.

La documentazione esibita potrà consistere in elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc. e qualsiasi altro documento utile a dimostrare un'attività professionale tracciabile, da cui si evinca l'assunzione di responsabilità per le mansioni caratteristiche dell'ingegnere esperto in ingegneria energetica. Il gruppo di Valutazione analizza e verifica la documentazione presentata ed esprime una valutazione in merito, redigendo apposito verbale. In fase di valutazione ciascun valutatore può richiedere integrazione dei documenti presentati relativamente alle sole esperienze caricate, utili ad un'analisi oggettiva della richiesta.

5.4 Svolgimento dell'esame

A seguito della valutazione documentale viene definita la sessione di esame in cui il candidato si confronta con il gruppo di valutazione. L'esame è costituito da un colloquio che si svolge presso l'Agenzia stessa o presso una sede qualificata dell'Agenzia Certing sul territorio, comunicata tempestivamente al candidato.

Il colloquio verte su un confronto con il candidato, della durata compresa tra 45 e 60 minuti, teso sostanzialmente a saggiare la verità di quanto presentato dal candidato nel CV e nella documentazione probatoria, in relazione alla richiesta di certificazione.

Il colloquio ha quindi lo scopo di:


- confermare le competenze acquisite in relazione ai titoli posseduti dal candidato;
- approfondire le tematiche illustrate nel presente documento tecnico;
- approfondire la capacità del candidato di calarsi in situazioni tipiche del ruolo per il quale si candida;
- chiarire eventuali punti poco chiari emersi durante la valutazione documentale.

Le domande poste al candidato dal Gruppo di Valutazione, dovranno toccare tutti i punti sopra esposti, fino a raggiungere il convincimento che vi sia coerenza tra le conoscenze /abilità /esperienze del candidato e il campo con l'eventuale specializzazione che egli chiede di certificare.

Al termine del colloquio il Gruppo di Valutazione, stila un verbale nel quale sono riportati l'esito e le motivazioni che lo hanno generato

5.5 Ripetizione dell'esame

Nel caso il candidato venga respinto, potrà ripetere l'esame dopo aver colmato le lacune

	Regolamento Tecnico per la certificazione dell'Ingegnere Esperto in Energetica	ed.1 rev. 3 del 3 febbraio 2022
--	---	------------------------------------

evidenziate, inoltrando nuova richiesta di certificazione.

6. REGISTRO DEGLI INGEGNERI CERTIFICATI

Ogni persona certificata viene iscritta nel “Registro degli Ingegneri certificati”, pubblicato sul sito www.certing.it. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

Certing provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO

La certificazione ha una durata di **tre anni**.

In prossimità della scadenza, l'ingegnere certificato che desidera rinnovare la certificazione, dovrà fornire all'Agenzia Certing, attraverso la piattaforma di certificazione, evidenze di aver mantenuto la continuità operativa nel campo/specializzazione per il quale è certificato.

L'Agenzia Certing verifica che la documentazione sia conforme ai requisiti e ripete l'esame di certificazione con le stesse modalità previste per la prima certificazione, limitandosi però a verificare l'attività del candidato negli ultimi tre anni.